





I.C. "GIOVANNI VERGA"

VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014 COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843 MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it

Canicattì, 31.3.2022

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)

Prot. 0003575 del 31/03/2022

I-1 (Uscita)

A tutti i genitori A tutto il personale ALL'ALBO ALL'ALBO WEB SEDE

CIRCOLARE N. 124

Oggetto: disposizioni relative alla cessazione dell'emergenza epidemiologica. Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

Si comunica che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza alla data del 31.3.2022, giuste disposizioni del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, si riepilogano le disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche in considerazione del Nuovo Piano scuola del 31.3.2022 che sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA'

Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di	In presenza di almeno quattro
	positività	casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i	Nessuna misura. Solo per i
	bambini che abbiano superato i	bambini che abbiano superato i
	sei anni di età è previsto	sei anni di età è previsto
	l'utilizzo di dispositivi di	l'utilizzo di dispositivi di
	protezione delle vie respiratorie	protezione delle vie respiratorie
	di tipo chirurgico (è consentito	di tipo FFP2 per dieci giorni
	l'utilizzo di dispositivi di maggior	dall'ultimo contatto con un
	efficacia protettiva).	soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio	Utilizzo di dispositivi di	Utilizzo di dispositivi di
nella sezione o gruppo classe	protezione delle vie respiratorie	protezione delle vie respiratorie
	di tipo chirurgico (è consentito	di tipo FFP2 per dieci giorni
	l'utilizzo di dispositivi di maggior	dall'ultimo contatto con un
	efficacia protettiva	soggetto positivo al COVID-19

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali

	In assenza e fino a tre casi di	In presenza di almeno
	positività	quattro casi di positività
Alunni	Nessuna misura. Solo per i	Utilizzo di dispositivi di
	bambini che abbiano superato	protezione delle vie
	i sei anni di età è previsto	respiratorie di tipo FFP2 da
	l'utilizzo di dispositivi di	parte degli alunni che abbiano
	protezione delle vie	superato i sei anni di età per
	respiratorie di tipo chirurgico	dieci giorni dall'ultimo
	(è consentito l'utilizzo di	contatto con un soggetto
	dispositivi di maggior efficacia	positivo al COVID-19.
	protettiva).	
Personale che presta servizio	Utilizzo di dispositivi di	Utilizzo di dispositivi di
nella classe	protezione delle vie	protezione delle vie
	respiratorie di tipo chirurgico	respiratorie di tipo FFP2 per
	(è consentito l'utilizzo di	dieci giorni dall'ultimo
	dispositivi di maggior efficacia	contatto con un soggetto
	protettiva	positivo al COVID-19

Cessa quindi la distinzione tra alunni vaccinati e alunni non vaccinati. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contato. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi forniti dalla scuola (es. camici e guanti).

VALUTAZIONE

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»

ISOLAMENTO E AUTO SORVEGLIANZA

<u>Isolamento</u> - A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.»

Auto sorveglianza - A decorrere dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Anche nel caso di contatto stretto cessa la differenza tra vaccinati e non vaccinati. REGOLE SANITARIE

Ai sensi dell'art.9 c.5 del Decreto Riaperture: Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI (PERSONALE NON SCOLASTICO)

Si modifica anche l'art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

OBBLIGO VACCINALE

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo.

La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

In particolare, per il personale docente ed educativo, "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati".

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica", sostituendo il detto personale fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, con contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica".

Tra le funzioni rientranti tra le mansioni di docente vengono indicati, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento e, quindi, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).

Il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possono essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera abis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)